



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI TREVISO

I<sup>A</sup> SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. \_\_\_\_\_ Sent.  
N. \_\_\_\_\_ /2014 R.G.  
N. \_\_\_\_\_ Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep.

Oggetto: Prestazione  
d'opera intellettuale.

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice  
Dott.ssa Daniela Ronzani ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. \_\_\_\_\_ di ruolo generale  
dell'anno 2014 del Tribunale di Treviso e promossa

**DA**

\_\_\_\_\_  
**B,** \_\_\_\_\_, con l'avv. to \_\_\_\_\_ e domiciliato presso lo studio di  
quest'ultimo in Montebelluna (TV) come da mandato a margine del ricorso in  
opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 14 D.Lgs. 1.09.2011 n. 150 nonché ex art.  
702 bis c.p.c. con domanda riconvenzionale.

**-ATTORE-**

**CONTRO**

\_\_\_\_\_, in proprio, domiciliato presso il suo stesso studio in  
Treviso.

**-CONVENUTO-**

**CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI**

**- Rappresentanza Generale per l'Italia in persona  
del suo legale rappresentante,** con l'avv.to \_\_\_\_\_ e domiciliata presso lo  
studio di questi in Treviso, come da mandato sottoscritto dal procuratore

Stampa: Dr. DONFANI DANIELA Emessa Da: ADIBADECO S.p.A. NICE S.p.A. e S.p.A. M. 02414063095404904-4-07800858888



considerazioni svolte nella narrativa del ricorso e nei successivi atti difensivi, rigettare la pretesa creditoria dell'avv. [redacted] per le prestazioni professionali svolte nella ricordata procedura e, per l'effetto, revocare in toto il decreto ingiuntivo n. [redacted] /2014 dell'intestato Tribunale.

***In via subordinata***

Nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto a favore dell'avv. [redacted] un credito professionale per l'attività svolta nella causa promossa nei confronti di E. [redacted] s.r.l., si chiede che l'Illustrissimo Tribunale adito, previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti previsti dall'art 636 co. I c.p.c., Voglia quantificare il credito professionale dell'avv. [redacted] in una somma nettamente inferiore rispetto a quella indicata nei due preavvisi di parcella di data 21.05.2014, tenendo presente le considerazioni svolte nel ricorso e negli altri atti difensivi.

**IN VIA RICONVENZIONALE**

Accertata la responsabilità professionale dell'avv. [redacted] nella causa promossa nei confronti di E. [redacted] s.r.l. per violazione del dovere di diligenza previsto dall'art. 1176 co. II c.c. e del correlato dovere di dissuasione, in base alle considerazioni svolte in narrativa del ricorso e dei successivi atti difensivi, ed accertati i danni subiti dal signor [redacted] B: [redacted] per gli esborsi relativi alla citata causa o ad essa collegati e/o consequenziali, condannare l'avv. [redacted] al pagamento in favore del signor [redacted] B [redacted] della complessiva somma di € 21.297,12 (o di quella diversa somma, anche maggiore, che fosse accertata in corso di causa), oltre agli interessi legali dalle date *infra* indicate al saldo effettivo, somma così conteggiata:



a) € 3.011,11 (per acconti versati all'avv. [redacted], nella causa promossa nei confronti di E. [redacted] s.r.l.), di cui € 1.224,00 relativi alla parcella n. 141/2008 del 9.07.2008 (cfr. doc. 46 del fascicolo dell'opponente) ed € 1.787,11 (al lordo della Cassa Previdenza Avvocati e della ritenuta d'acconto ed al netto dell'IVA) di cui alla parcella n. 277/2008 del 31.12.2008 (cfr. doc. 47 del fascicolo dell'opponente), oltre agli interessi legali decorrenti dalla data delle parcelle ovvero dal dì del dovuto al saldo effettivo;

b) € 15.114,01 (per spese e competenze professionali liquidate nella sentenza n. [redacted]/2012 della Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Venezia) versati dal signor B. [redacted] ad E. [redacted] s.r.l. (cfr. doc. 48 del fascicolo dell'opponente), oltre agli interessi legali decorrenti dalle date dei singoli bonifici indicate nel doc. 48, al saldo effettivo;

c) € 3.172,00 (per competenze professionali relative alla procedura promossa con l'istanza di annullamento in autotutela del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Treviso) versati dal signor P. [redacted], allo scrivente procuratore (cfr. docc. 49 e 50 del fascicolo dell'opponente), oltre agli interessi legali dalla data indicata nelle parcelle ovvero dal dì del dovuto al saldo effettivo.

#### **IN OGNI CASO**

1) Accertata la responsabilità per colpa grave ex art. 96 c.p.c. in capo all'avv. [redacted], per aver egli iniziato, attraverso la notifica del decreto ingiuntivo n. [redacted]/2014, un procedimento monitorio che sapeva essere carente del presupposto richiesto dall'art. 636 co. I c.p.c. e per aver successivamente coltivato detto procedimento nonostante l'intervenuto annullamento in autotutela del parere di congruità da parte del C.O.A. di Treviso, ignorando, in entrambi i casi, gli inviti rivoltigli dal difensore del signor [redacted], condannare l'avv. [redacted] a

al pagamento, in favore del signor B, della somma di €5.000,00, o di quella diversa somma, anche maggiore, ritenuta equa dall'intestato Tribunale, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.

2) Accertata l'infondatezza della pretesa creditoria dell'avv., condannare quest'ultimo all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio in favore del signor B.

3) Respingere, perché manifestamente infondate, tutte le eccezioni, anche di diritto e tutte le pretese sollevate ed avanzate dall'avv. nei confronti del signor B: in comparsa di costituzione e risposta (in via pregiudiziale di rito, nel merito in principalità ed in subordine, in via riconvenzionale ed in ogni caso).

#### IN VIA ISTRUTTORIA

A) Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio R.G. n. /2014.

B) Il procuratore dell'opponente si oppone alla prova per testi richiesta dall'avv. per i seguenti rilievi:

- **Primo rilievo:** il signor B non ha mai contestato di aver richiesto all'avvocato di promuovere un giudizio al fine di ottenere la remunerazione dell'attività di consulenza asseritamente prestata personalmente a favore di E s.r.l.. L'avvocato ha formulato un capitolo di prova (il numero 3) volto a dimostrare che il signor B gli aveva illustrato tutta l'attività asseritamente svolta personalmente a favore di E s.r.l. e ha cercato di descrivere in detto capitolo la tipologia di tale attività. Il signor B non ha mai negato di aver voluto agire nei confronti di E s.r.l. per ottenere la remunerazione della presunta attività di consulenza svolta a favore di quest'ultima, ma ha rimarcato più volte che l'avvocato avrebbe dovuto dissuaderlo dal promuovere un giudizio



nei confronti di E: [redacted], s.r.l. per le considerazioni già esaustivamente svolte nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. del 14.09.2015. Trattandosi di circostanza non contestata, il citato capitolo di prova doveva essere dichiarato inammissibile dall'instato Tribunale il che però non è avvenuto e quindi si chiede venga pronunciata la nullità della deposizione testimoniale dell'avv. [redacted].

- **Secondo rilievo:** l'avvocato [redacted] nei primi tre capitoli di prova ha fatto menzione di un incontro con il signor B: [redacted] (tra l'altro senza collocarlo nel tempo), ma di detto incontro non ha fatto alcun cenno in comparsa di costituzione e risposta. L'avvocato [redacted] è quindi decaduto dalla possibilità di provare il fatto dedotto nei primi tre capitoli di prova, ossia l'asserito incontro con il signor B [redacted] per discutere con quest'ultimo la strategia processuale, perché l'attività assertiva, consistente nell'allegazione di fatti, deve essere svolta negli atti introduttivi del giudizio e quindi egli avrebbe dovuto far menzione del citato incontro in comparsa di costituzione e risposta. Nonostante l'intervenuta decadenza, l'instato Tribunale ha ammesso il capitolo n. 3 sul quale è stato sentito l'avv. [redacted]. Si chiede pertanto che venga pronunciata la nullità di tale deposizione testimoniale.

- **Terzo rilievo:** tutti i capitoli di prova dedotti dall'avvocato [redacted] sono altresì inammissibili perché le circostanze *ivi* dedotte son alquanto generiche non essendo state collocate nel tempo e nello spazio. In particolare, quanto ai capitoli ammessi: *Cap. 3:* in questo capitolo si fa riferimento al sopra citato incontro (non circostanziato nel tempo);

Con riguardo alle modalità in cui si sarebbe svolta l'attività di consulenza asseritamente illustrata all'avvocato [redacted], si evidenzia:

*3 sub. i):* A quale prodotto si riferisce e quando avrebbe dato impulso alla nascita di



detto prodotto? Le circostanze sono generiche e ancora una volta non circostanziate nel tempo;

3 sub ii). Quali sarebbero stati gli innovativi materassi? La circostanza è estremamente generica, non individuando i tipi di materasso;

3 sub iii). A quale macchinario si riferisce? La circostanza è estremamente generica, perché non identifica il tipo di macchinario;

3 sub iv). A quali fornitori si riferisce e quando il signor B. [redacted] li avrebbe contattati? La circostanza è assolutamente generica perché non identifica i fornitori, e non è, come sempre, collocata nel tempo.

3 sub v). Quali istruzioni il signor B. [redacted], avrebbe impartito, a chi e quando? La circostanza è generica e non collocata nel tempo e nello spazio.

3 sub vi). La lastra in poliuretano non è identificata in modo specifico ed il fatto che essa fosse innovativa fa esprimere al teste un giudizio, il che non è consentito. Quale macchina, poi, sarebbe stata modificata? Valgono le medesime considerazioni.

3 sub vii). Quando, come, per quanto tempo ed in quale luogo il signor B. [redacted] avrebbe svolto il ruolo di designer? La circostanza è generica, e non è collocata nel tempo e nello spazio.

3 sub viii). Quali schiume avrebbe realizzato il signor B. [redacted]? Con quali fornitori si sarebbe accordato e quando? Quando e quali modifiche avrebbe realizzato per adattare le schiume alle necessità dell'azienda? Quando e con chi avrebbe trattato i prezzi delle stesse? Le circostanze sono generiche e non collocate nel tempo e nello spazio.

3 sub ix). Quando e quali produttori di schiume il signor B. [redacted] avrebbe procurato

all'E . . . s.r.l.? La circostanza non identifica i produttori e non è collocata nel tempo e nello spazio.

3 sub x). Quando, per quanto tempo e dove il signor B . . . avrebbe seguito la realizzazione produttiva dei modelli disegnati e quali sarebbero stati questi modelli? Quando ed in cosa sarebbe consistito il controllo informativo dei disegni realizzati a mano? Quando, per quanto tempo ed in che modo sarebbe stata seguita la produzione?

Le circostanze sono generiche e non collocate nel tempo e nello spazio.

3 sub xi). A quali campioni si riferisce? Dove e quando il signor B . . . avrebbe seguito la creazione di detti campioni? Quando e quali modifiche ai campioni egli avrebbe apportato? Le circostanze sono generiche perché non identificano i campioni e non sono collocate nel tempo e nello spazio.

Si chiede che la deposizione dell'avv. . . sul capitolo 3 venga dichiarata nulla anche per i rilievi appena svolti.

Cap. 6: In quali contatti telefonici ed epistolari il signor B . . . avrebbe ribadito la propria determinazione ad ottenere la remunerazione dell'attività asseritamente svolta a favore di F . . . s.r.l.? La circostanza non è collocata nel tempo; anzi, è addirittura sconfessata dall'e-mail di data 12.04.2011 (cfr. doc. 54 del fascicolo dell'opponente prodotto con la memoria ex art. 183 n.1 co.6 c.p.c. 14.09.2015), inviata dal signor B: . . . all'avvocato

Si chiede che la deposizione testimoniale dell'avv. . . sul capitolo 6, fra l'altro assai vaga, venga dichiarata nulla.

Cap. 7.: La circostanza è del tutto irrilevante e/o inconferente, perché il *thema decidendum* del presente giudizio verte esclusivamente sulla responsabilità dell'avv. . . per aver introdotto un processo in assenza dei fatti costitutivi delle



pretese avanzate dal signor B: . L'avvocato non solo non ha dissuaso il signor B dalla sua intenzione di promuovere il giudizio, ma con l'*e-mail* di data 13.04.2011 (cfr. doc. 54 fascicolo dell'opponente) e con la successiva *e-mail* di data 21.04.2011 (cfr. doc.8 del fascicolo dell'opposto) ha addirittura espresso il proprio convincimento che lo stesso non andava abbandonato, nonostante le forti perplessità sul punto manifestate dal signor B: .

Si chiede che la deposizione testimoniale dell'avv. venga dichiarata nulla, anche perché quanto riferito dall'avv. al sig. B risulta documentato dalla citata *e-mail*.

#### **CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:**

Voglia l'On.le Tribunale di Treviso, ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione disattesa, così provvedere:

#### **IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO**

- Accertato e dichiarato che l'odierna opposizione avrebbe dovuto essere interposta con atto di citazione e non con ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 702 *bis* c.p.c. 14 D.Lgs. 150/2011; accertata e dichiarata quindi l'intervenuta decadenza di controparte per mancato rispetto del termine ex art. 641, I comma, c.p.c.; dichiararsi l'inammissibilità della medesima opposizione perchè tardiva e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. /2014 del .2014, in quanto divenuto definitivo;

#### **NEL MERITO**

##### **In via principale:**

- Respingersi ogni domanda svolta dal Sig. B: nei confronti dell'Avv. , siccome infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;



- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse attoree domande, condannare in ogni caso la convenuta compagnia assicurativa [redacted], a tenere indenne e/o a manlevare integralmente l'Avv. [redacted] da ogni avversa domanda e pretesa;
- Accertata e dichiarata l'assoluta temerarietà della domanda svolta dall'odierno attore-opponente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti dal convenuto nella misura che sarà ritenuta dal Giudice secondo equità;

**In ogni caso:**

- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

**CONCLUSIONI PER IL TERZO CHIAMATO:**

**NEL MERITO:**

Respingersi ogni domanda svolta dal ricorrente [redacted] B: [redacted] nei confronti dell'avv. [redacted] e, per l'effetto, respingersi ogni domanda svolta nei confronti di [redacted].

Con vittoria di spese ed onorari di lite.

**NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:**

nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'opponente, dichiararsi e darsi atto che [redacted] assume la garanzia alle condizioni e con i limiti di polizza quali descritti nelle premesse del presente atto, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine all'entità della manleva.

Con vittoria o, quantomeno, la compensazione delle spese di lite.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009**

Con ricorso per decreto ingiuntivo datato [redacted] 2014 l'avv. [redacted] chiedeva all'intestato Tribunale di ingiungere a [redacted] B: [redacted] il pagamento della

Stampato da BONIZANI DANIELA & ASSOCIATI S.p.A. - ADIBADERO S.O.A. - N.C. 0193/0101 - 01154483095/01154483096/01154483097/01154483098/01154483099

somma di euro 16.556,30, oltre interessi di legge e spese del procedimento monitorio, al fine di saldare per intero quanto dovutogli a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in due procedimenti distinti promossi dal B. contro la società E. S.r.l., l'uno avanti la Sezione Lavoro del Tribunale di Treviso, l'altro avanti la Sezione Proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Venezia.

Il Tribunale di Treviso ingiungeva, pertanto, al B. di pagare la somma complessiva suindicata con provvedimento n. 2014 del 10/01/2014, notificato unitamente al ricorso in data 10/01/2014.

L'attore spiegava allora opposizione mediante ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. 1.09.2011 n. 150.

Successivamente alla prima udienza di comparizione, rilevato che l'opposizione si sarebbe dovuta proporre mediante atto di citazione, questo giudice disponeva il mutamento del rito, rigettava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa del terzo, rinviando la causa per i medesimi incumbenti.

In via pregiudiziale, alla luce di quanto sopra e richiamando in toto l'ordinanza del 10/01/2015, si deve respingere l'eccezione di parte convenuta circa l'inammissibilità dell'opposizione attorea poiché tardiva: nonostante sia certamente vero che la corretta forma dell'opposizione era quella dell'atto di citazione, detta irregolarità non osta all'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, né tanto meno ne determina l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art.4 D.lgs. n. 2011 come più estensivamente colà argomentato.

Preliminarmente, è da accogliere la domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo n. 2014/2014 poiché esso è carente del presupposto costituito dal parere

di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in quanto annullato in autotutela (doc. 1 attoreo).

Tale parere, infatti, costituiva presupposto indefettibile ai sensi dell'art 636 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del B... , ed il suo annullamento in autotutela, poiché efficace ex tunc, ha determinato il venir meno di detto presupposto ab origine.

A nulla rileva, perciò, che al parere di congruità annullato ne sia succeduto uno ulteriore, dal momento che il ricorso e pedissequo decreto sono stati notificati all'ingiunto mentre pendeva istanza di annullamento in autotutela del primo parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato, con spese della procedura monitoria e tassa di opinamento a carico dell'avv. ... (cfr. Cass. civ. sent. n. 11765/1992; ord. n. 27509/2011).

Nel merito, l'opposizione va accolta per le ragioni di cui appresso.

A mente dell'art. 1176 c.c., co. 2, nell'adempimento dell'obbligazione nascente da attività professionale, il professionista deve usare il criterio della diligenza professionale parametrato alla natura dell'attività esercitata.

Pertanto, trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato, l'avvocato si impegna con diligenza a raggiungere il risultato desiderato dal cliente, ma non ne garantisce il conseguimento, perciò il solo fatto che il cliente o risulti vincente in giudizio, non determina l'insorgere della responsabilità professionale in capo all'avvocato (cfr. ex multis Cass. civ. n. 2836/2002; n. 16023/2002; n. 20869/2004).

La valutazione circa la diligenza della condotta del professionista spetta al giudicante, il quale, mediante criteri necessariamente probabilistici (nello specifico grazie ad un giudizio prognostico sull'operato dell'avvocato), dovrà svolgere



un'indagine focalizzata, da un lato, ad analizzare l'approccio processuale del procuratore, dall'altro ad esaminare il rapporto avvocato - cliente, evidenziando le azioni e le omissioni che abbiano determinato l'esito nefasto del giudizio, al fine di verificare se quest'ultimo sia concretamente ascrivibile all'operato professionale (cfr. Cass. civ. n. 2836/2002 e n. 7309/2017).

Nel caso di cui è processo un siffatto esame presenta numerosi rilievi dai quali evincere l'esistenza di una responsabilità professionale dell'avv.

Innanzitutto, si osserva come nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. del 2010 il mandato sia stato conferito al procuratore da B in qualità di legale rappresentante della E S.a.s., mentre, nel rassegnare le conclusioni l'avv. ha proposto domanda di corrispettivo indennitario da corrispondersi al B: persona fisica.

Tale discrepanza non può passare inosservata, in primis perché si tratta di due soggetti giuridici distinti tra loro, in secundis poiché il B, persona fisica non era in alcun modo legittimato ad agire in giudizio per recuperare somme asseritamente dovutegli.

B, in proprio, al momento della proposizione del ricorso risultava sprovvisto di partita iva, essendo stata la ditta individuale cancellata nel 2004 (cfr. doc 42 attoreo); egli perciò non avrebbe potuto svolgere attività personale di consulenza verso la E s.r.l., in quanto sarebbe stato impossibile fatturare tale prestazione in assenza di partita iva.

Si deve parimenti sconfessare la contestazione di parte convenuta in base alla quale la società del B non avrebbe potuto svolgere analoga attività di consulenza perché non rientrante né nell'oggetto sociale, né nel contratto di agenzia intercorrente tra la E s.r.l. e la B s.a.s.: tale

possibilità appare evidente dalla documentazione allegata, nello specifico il doc. 41 attoreo mostra come sia inclusa nell'oggetto sociale l'attività a supporto dell'area produttiva; il doc. 31 attoreo mostra quale causale per le fatture emesse dalla B: [redacted] s.a.s. nel 2005 l'attività di consulenza; infine il doc. 32 attoreo indica quale contenuto del contratto di agenzia l'offerta di svolgimento dell'attività di consulenza.

Alla luce di quanto sopra, se il B: [redacted] avesse avuto qualcosa a che pretendere dalla E: [redacted] s.r.l. avrebbe potuto azionare in giudizio detta pretesa solo come legale rappresentante della propria società e non come persona fisica; tuttavia, l'attività svolta dal 2005 al 2008 mediante la B: [redacted] s.a.s. era stata già integralmente ed adeguatamente remunerata per un totale di euro 311.414,00 (docc. 31 e 35) e sarebbe stato decisamente impossibile differenziarla da quella eventualmente prestata come persona fisica.

Tutto ciò premesso in ordine all'approccio processuale - che di per sé sarebbe stato sufficiente a indurre l'avv. [redacted] a dissuadere il proprio cliente dall'agire in giudizio - si deve rilevare come anche nel rapporto avvocato - cliente il professionista abbia strutturato un atto dalle caratteristiche esorbitanti rispetto alla effettiva volontà del B: [redacted], il quale avrebbe semplicemente voluto ottenere da parte della E: [redacted] s.r.l. una remunerazione per la propria attività prestata personalmente, oltre a quella già remunerata svolta a mezzo della propria società, come si evince dalla corrispondenza, mai contestata, intercorsa tra il [redacted] e il B: [redacted], e tra quest'ultimo e l'avv. [redacted], collaboratrice dell'avv. [redacted] (docc. 45 e 54 attorei).

Se è vero che è compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale, al punto che nemmeno la diretta sollecitazione da parte del cliente dell'adozione di taluni mezzi solleva il

professionista dalla propria eventuale responsabilità (Cass. civ. n. 20869/2004), è a fortiori vero che la scelta di un approccio processuale che si discosti, oltrepassando, le richieste formulate dall'assistito determina l'insorgere di responsabilità professionale in capo all'avvocato laddove esso si riveli pregiudizievole per il cliente, nel caso di specie per carenza di allegazioni.

L'avv. \_\_\_\_\_, infatti, ha formulato una richiesta di indennizzo nei confronti di E: \_\_\_\_\_ s.r.l. per asserita creazione industriale o per asserita cessione del "know how" da parte di \_\_\_\_\_ B: \_\_\_\_\_; dal tenore letterale del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. (doc. 11 attoreo), nel quale figurano termini come "invenzione", "inventore", "creazione", "proprietà individuale", si evince in maniera univoca - a dispetto del successivo tentativo di sconfessare tale assunto - l'intenzione del procuratore di dimostrare l'esistenza di una nuova creazione o di un modello di utilità da parte dell'odierno attore.

Tale intenzione, tuttavia, non prendeva corpo, manifestandosi totalmente carente di qualsivoglia allegazione, ad eccezione di una lettera di encomio inoltrata dalla E: \_\_\_\_\_ s.r.l. al B: \_\_\_\_\_ (doc. 29 attoreo), di per sé sola inidonea a fondare la pretesa del ricorrente. Detta circostanza veniva correttamente rilevata dal giudice della Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia, il quale, nella propria sentenza n. \_\_\_\_\_/2012, ha dato atto che l'onere di allegazione di cui è gravato il ricorrente era stato totalmente disatteso, rendendo di fatto impossibile esaminare nel merito le domande formulate dall'avv. \_\_\_\_\_, le quali sono state perciò necessariamente rigettate (doc. 28 attoreo).

L'assenza di allegazioni ha di conseguenza reso i capitoli di prova svolti valutativi e generici e la CTU meramente esplorativa.

Preme, inoltre, evidenziare, che nella prospettazione dell'avv.to \_\_\_\_\_ l'indennizzo



economico cui il B avrebbe dovuto avere diritto si ancorava agli importi netti ricavati dalla E: s.r.l. nella misura del 50% fino al 2008, tuttavia, il convenuto ha allegato al ricorso ex art.414 c.p.c. solo i bilanci relativi agli esercizi per gli anni 2004-2007 (docc. 35-38 attorei), omettendo di produrre quello rispondente al 2008, dal quale sarebbe subito emersa la perdita di euro 1.787.509,00 (doc. 39 attoreo), della quale il cliente non era mai stato informato e che ragionevolmente lo avrebbe dissuaso dall'agire in giudizio.

Si rileva, poi, come l'avv. si sia dimostrato fin da subito contrario alla declaratoria di incompetenza da parte del giudice del Lavoro (nonostante sia proprio il tenore letterale del suo ricorso ex art. 414 c.p.c. a individuare come giudice naturale le Sezioni Specializzate), in tal caso un coerente comportamento processuale avrebbe dovuto suggerire la proposizione di apposito gravame avverso la suddetta decisione, anziché il ricorso in riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente, peraltro con le medesime argomentazioni già svolte di fronte al Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro.

L'avv. : ha infatti sostenuto che l'uso di termini riconducibili al Codice della Proprietà industriale fosse giustificato dalla peculiarità dell'attività di consulenza prestata da , B: , e che, pertanto, tale uso non avrebbe dovuto giustificare la traslazione del giudizio dinanzi le Sezioni specializzate.

Secondo la prospettazione del convenuto, in ogni caso, anche in assenza di un riconoscimento dell'esistenza di un'invenzione e/o di un modello di utilità, il B avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un indennizzo per le ore di lavoro prestato in proprio e tale richiesta il giudice della Sezione specializzata del Tribunale di Venezia avrebbe dovuto soddisfare attraverso la valorizzazione delle domande proposte in via subordinata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.

È bene rilevare come ciò non sarebbe stato possibile, infatti, la prima e la seconda domanda proposte in via subordinata concernevano rispettivamente l'esistenza di un modello di utilità creato dal B. e la cessione di un "know how": in entrambi i casi, esattamente come per la domanda principale, non vi era alcuna allegazione comprovante qualsivoglia invenzione, modello di utilità o cessione di "know how".

Con la terza domanda proposta in via subordinata il professionista azionava il rimedio residuale ex art. 2041 c.c., chiaramente non esperibile a mente dell'art. 2042 c.c.; infine, l'ultima domanda in ogni caso proposta risultava anch'essa sguarnita di allegazioni: il calcolo di euro 158.000,00 basato sulla retribuzione oraria di euro 50,00 per 4 ore al giorno per 36 mesi era frutto di un calcolo opinabile per stessa ammissione del B., di tale opinabilità era inoltre a conoscenza anche l'avv. (cfr. doc 54 attoreo).

Ne consegue che nessuna domanda così come dedotta, avrebbe potuto sortire esito positivo per il B. a titolo di lavoro prestato in proprio a favore di E. s.r.l.

Un approccio processuale di questo tipo non può che integrare una condotta professionale negligente, che determina responsabilità professionale in capo all'avvocato (Cass. civ. n. 10068/1996), il quale ha intrapreso un giudizio che non si sarebbe nemmeno dovuto intentare perché foriero, ab origine, di soccombenza.

A ciò si aggiungano le manifeste perplessità del ricorrente nel proseguire un giudizio rivelatosi più lungo e dispendioso del previsto e il desiderio di abbandonare ogni attività processuale, desiderio rimasto inattuato solo grazie alla pronta dissuasione operata dall'avv., che ha invece sollecitato il cliente a proseguire il percorso intrapreso, paventandone il felice esito (doc. 54 attoreo).

Secondo costante giurisprudenza (ex multis Cass. civ. n. 14597/2004) il

professionista che agisca diligentemente ha il dovere di informare, dissuadere, sollecitare il cliente, rappresentandogli tutte le questioni di fatto o diritto ostative al raggiungimento dell'obiettivo e produttive di potenziali effetti dannosi, sconsigliandolo di intraprendere o proseguire giudizi dall'esito probabilmente sfavorevole.

L'onere della prova di una tale condotta incombe sul professionista, essendo peraltro insufficiente a questo fine il rilascio da parte del cliente della procura ad agire.

Per tutto quanto esposto ut supra, nel caso su di cui è processo, il dovere del professionista non può ritenersi adempiuto, né l'avv.to [redacted] ha soddisfatto l'onere probatorio su di lui gravante.

Ne consegue, previo rigetto della pretesa creditoria per compenso professionale azionata dal convenuto, l'accoglimento della domanda riconvenzionale dedotta dall'attore e, per l'effetto, l'avv. [redacted] va condannato al pagamento della somma totale di euro 21.297,12, oltre interessi legale dalla data di tale domanda al saldo, così conteggiata:

- a. euro 3.011,11 per acconti versati all'avv. [redacted] nella causa promossa verso E. [redacted], s.r.l.;
- b. euro 15.114,01 per spese e competenze professionali liquidate nella sentenza n. [redacted]/2012 della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale del Tribunale di Venezia;
- c. euro 3.172,00 per competenze professionali relative alla procedura promossa con l'istanza di annullamento in autotutela del parere di congruità del COA.

Va poi accolta la domanda di manleva dedotta dal professionista nei confronti di [redacted] infatti, quest'ultima nell'associarsi in toto alle difese del

proprio assicurato, nulla ha eccepito sulla operatività della copertura assicurativa, tuttavia, in conformità alle considerazioni espresse dalla medesima la manleva va pronunciata limitatamente ai punti b) e c) non rientrando il punto a) nella copertura assicurativa riguardando tale voce l'anticipazione del compenso corrisposto dal cliente.

Va poi detratta la franchigia contrattuale del 10%, come previsto negozialmente, estendendosi la manleva anche alle spese di lite che il convenuto dovrà rifondere all'attore, come indicato in contratto.

Va invece rigettata la domanda attorea di accertamento della responsabilità dell'avv. [redacted] per colpa grave ex art. 96 c.p.c. con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00 perché la condotta del convenuto non integra i requisiti della gravità della colpa, posto che al parere di congruità annullato è seguito uno di pari importo.

L'esito del giudizio esclude poi una responsabilità ex art.96 cpc. a carico dell'attore.

Le spese seguono il principio della soccombenza per quanto attiene al rapporto processuale principale, vanno invece integralmente compensate per quanto riguarda quello generato dalla chiamata in causa del terzo.

#### **P.Q.M.**

1)In accoglimento, per quanto di ragione della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. [redacted]/2014 emesso dal Tribunale di Treviso, con spese per la procedura monitoria e tassa di opinamento a carico del convenuto.

2)In accoglimento della domanda riconvenzionale dedotta dall'attore, condanna l'avv.to [redacted] a pagare a B [redacted] la somma di euro 21.297,12 oltre interessi al tasso legale dalla data di tale domanda al saldo effettivo.

3)Rigetta le domande ex art.96 cpc. dedotte da entrambe le parti.

4) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida nella somma complessiva di €.6.000,00 oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.

5) In accoglimento della domanda dedotta dal convenuto nei confronti della terza chiamata, condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare l'avv.to [redacted] limitatamente all'importo di €.18.286,01, oltre interessi dalla domanda riconvenzionale al saldo effettivo che il medesimo dovrà corrispondere all'attore, detratta la franchigia contrattuale del 10%, nonché per quanto attiene alle spese di lite di cui al punto 4).

Rigetta per il resto.

6) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra il convenuto e la terza chiamata.

Treviso, 12.3.2018

**Il Tribunale in composizione monocratica**

**Dott.ssa Daniela Ronzani**